

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PREFETTURA DI CAGLIARI



Exp. 2669

CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno millenovecentottantasei addi sei
del mese di ottobre nei locali del

la Prefettura di Cagliari davanti a me rogante Con-
sigliere delegato alla stipulazione dei contratti
Dott. ssa Andreina FARRIS con D.P. N. 0243.1/Gab. del 1/7/1986

sono presenti il sig. Dott. Efisio ORRU'
nella sua qualità di Vice Prefetto Vicario di Cagliari

per il Prefetto di Cagliari all'uopo delegato dal
Ministero dell'Interno, ed il sig. Giuseppe ARU
Sindaco pro-tempore del Comune di Villasor

nato a Oristano il 20/10/1953

C.F. 82002160925 proprietario di uno stabi-
le posto in Villasor piazza Matteotti

n. che quest'ultimo dichiara di da-
re in locazione al Ministero dell'Interno per uso
caserma carabinieri alle condizioni sottosegnate.

Si premette che:

- lo stabile in parola è costituito da vani n. 14
ed accessori n. 18.

- con nota n. 600/AFP 10590.17.23.5. 12675/Sez. 1^
del 23/8/1986
il Ministero dell'Interno (Dipartimento della P.S.)

REGISTRATO IN CAGLIARI

L. 1.12.86 AL N. 016308

CASSE L. 230.000

ha autorizzato la presente stipulazione a norma di legge;

- circa il canone annuo di affitto ha espresso parere di congruità l'Ufficio Tecnico Enariale di Cagliari con nota n.23800/86 1° AA.GG. del 19/7/1986

ART. 1

I locali di cui sopra sono destinati ad uso caserma carabinieri.

ART. 2

La durata del contratto rimane stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza da 23/12/1985.

ART. 3

L'annuo canone di pigione rimane stabilito in lire 11.400.000 (undicimilioniquattrocentomila).

pagabili a rate semestrali posticipate.

ART. 4

E' in facoltà del Ministero dell'Interno rescindere il contratto in qualunque epoca quando, per legittime circostanze, la caserma debba essere trasferita altrove. Al proprietario, in tal caso, verrà corrisposto un semestre di pigione a partire dalla data di preavviso. In caso di soppressione, invece, competerà al medesimo il semestre di pigione in corso.

ART. 5

All'atto della occupazione dello stabile, sarà re=

datto, con l'intervento di un Rappresentante dell'U.T.E., un verbale di consistenza, descrittivo dei locali e degli impianti esistenti, firmato dalle due parti contraenti.

Per quanto riguarda la manutenzione, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1590 C.C., l'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire a proprie spese le riparazioni di cui dovesse abbisognare lo stabile al momento della cessazione della detenzione, riferibili all'acquartieramento del Reparto di Polizia nell'immobile. A tal uopo, gli eventuali danni dovranno constare dal verbale di riconsegna redatto dal Rappresentante dell'U.T.E. in contraddittorio con la proprietà ed il Comandante della caserma.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione conduttrice del ristoro dei danni medesimi mediante la corresponsione dell'equivalente pecuniario.

ART. 6

E' a carico del locatore il premio di assicurazione contro gli incendi, senza che lo stesso, in caso di sinistro, possa accampare alcun diritto dall'Amministrazione locataria.

La fornitura dell'acqua potabile è a carico del con-

duattore. Spettano al locatore gli oneri per il funzionamento dei relativi impianti, come pompe ed autoclavi, nonché le spese per le riparazioni degli stessi.

Il locatore si obbliga, altresì, a dotare i locali di impianto elettrico ed a provvedere alla sua manutenzione; faranno, invece, carico al conduttore sia i corrispettivi per Kw/h consumati che le piccole riparazioni (sostituzione di lampade, interruttori, etc.).

Il locatore è inoltre obbligato a fornire e mantenere in efficienza i mezzi di riscaldamento dell'immobile; il costo del relativo servizio - costituito dal costo del combustibile o dell'energia - farà invece carico al conduttore cui spetteranno anche le piccole riparazioni.

Gli stessi criteri di ripartizione delle spese valgono, in linea di massima, nel caso in cui l'immobile sia provvisto di impianto per il condizionamento dell'aria.

ART. 7

Il locatore concede fin d'ora il suo consenso per l'allacciamento alla rete stradale degli impianti del gas e della luce elettrica e per la rimozione al termine della locazione di tutti gli apparecchi

di illuminazione, di riscaldamento e di confezione
delle vivande eventualmente installata a spese del-
l'Amministrazione locataria.

ART. 8.

Non adempiendo il locatore agli oneri a suo carico
l'Amministrazione locataria può provvedervi d'uffi-
cio, previa diffida da parte della competente Pre-
fettura, e trattenere l'importo della spesa che in-
contrerà sui canoni futuri, salvo ogni ulteriore ri-
sarcimento di danni.

ART. 9

Le parti espressamente convengono che, in caso di
controversia, anche se inerente al pagamento dei ca-
noni di fitto, prima di poter adire l'Autorità Giu-
diziaria, dovrà inderogabilmente esperirsi un tenta-
tivo di conciliazione presso la prefettura, del qua-
le sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle
parti.

ART. 10

Per quanto non è previsto nel presente contratto,
le parti si riferiscono alle vigenti disposizioni
del Codice Civile.

ART. 11

Le spese del presente contratto sono a carico del
locatore ai sensi dell'art. 55 comma 6° D.P.R. 26



ottobre : 1972 n. 634 così confermato dall'art. 2
ter della legge 23 dicembre 1978 n. 841 ed ai sensi
della legge 27/12/1975, n. 790.

ART. 12

Il presente contratto nei confronti dell'Amministrazione locataria e nel suo esclusivo interesse non è impegnativo fino a che non sarà approvato e reso esecutivo a norma di legge.

ART. 13

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come appresso:

IL PROPRIETARIO: c/o COMUNE DI VILLASOR

L'Amministrazione, presso la Prefettura di CAGLIARI

STIPULAZIONI SPECIALI

L'UFFICIALE ROGANTE

Andreas Faras

P. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Dott. Efsio Orrù)

[Signature]

IL PROPRIETARIO

[Signature]

